DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 35

La gestione viveri "La Provvida", di cui al regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, cessera' la propria attivita' entro il secondo esercizio successivo a quello della entrata in vigore della presente legge. Alla chiusura dei negozi sara' provveduto gradualmente entro il termine suddetto. Con la presentazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio di gestione dei negozi, gli organi di amministrazione e di controllo della gestione cessano dalle rispettive funzioni.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-35/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it